



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

**CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI**

41ª EDIZIONE - 15-16-17 settembre 2022

AUTOTRASPORTO: COSA FARE / COME FARE

GIANNI FERRI

SESSIONE

BS10 - AUTOTRASPORTO: COSA FARE / COME FARE

16/09/2022 – 15.00-18.00



AUTOTRASPORTO: COSA FARE / COME FARE

gianni ferri

1

1



novità



**Pacchetto
mobilità**



Eccedenza di massa

direttive ministeriali

giurisprudenza



REGOLAMENTI (UE) del 15 luglio 2020

2020/1054

2020/1055

2020/1056



**Deroga per rientro
Trasporto internazionale
Multipresenza
Riposi settimanali
Nave traghetto
Calendario Cabotaggio**



2

2

casi pratici - approccio al controllo



TRACE Transport Regulators Align Control Enforcement

gianni furi

3

3

casi pratici - approccio al controllo



TRACE Transport Regulators Align Control Enforcement



La sessione di guida è iniziata alle 5:08 martedì 14/11/2017. Entro 24 ore si dovrebbe effettuare un riposo di 9 ore, avendo consumato 1 bonus su 3. Il riposo accumulato è invece di 1 ore e 27 minuti. La percentuale di gravità è del 83,80%.

gianni furi

4

4

casi pratici - approccio al controllo



TRACE Transport Regulators Align Control Enforcement

Caso 1

```

15/02/2017 97
? 00:00 12:17 12h17
1
A I /DS977TD
132 356 km
x 12:17 12:29 00h12
@ 12:29 15:36 03h07
H 15:36 18:27 00h51
@ 16:27 17:47 01h20
x 17:47 18:02 00h15
H 18:02 18:27 00h25
@ 18:27 21:42 03h15
H 21:42 22:56 01h14
x 22:56 23:17 00h21
@ 23:17 23:20 00h03
@ 23:20 23:22 00h02
132 738 km; 382 km
H 23:22 00:00 00h38

```



1° periodo di guida azzerato con pausa > 45 m.



2° periodo di guida – Superamento di 4,5 ore di guida con pausa di soli 25 m. (15 m.)

violazione art. 174, c. 8

gianni fuzzi

5

5

casi pratici - approccio al controllo



TRACE Transport Regulators Align Control Enforcement

Caso 2

```

15/02/2017 97
? 00:00 12:17 12h17
1
A I /DS977TD
132 356 km
x 12:17 12:29 00h12
@ 12:29 15:36 03h07
H 15:36 18:07 00h31
@ 16:07 17:27 01h20
x 17:27 17:42 00h15
H 17:42 18:17 00h35
@ 18:17 21:22 03h15
H 21:22 22:36 01h14
x 22:36 22:57 00h21
@ 22:57 23:00 00h03
@ 23:00 23:02 00h02
132 738 km; 382 km
H 23:02 00:00 00h58

```



1° periodo di guida di ore 4,27 azzerato con pause > 45 m. (m. 31 + m. 35) (15 + 30)



2° periodo di guida azzerato con pausa > 45 m.

gianni fuzzi

6

6

casi pratici - approccio al controllo



TRACE Transport Regulators Align Control Enforcement

Conducente 1

```

15/02/2017 97
? 00:00 12:17 12h17
A I /DS977TD
132 356 km
* 12:17 12:29 00h12
@ 12:29 15:36 03h07
H 15:36 16:27 00h51
@ 16:27 17:47 01h20
* 17:47 18:02 00h15
H 18:02 18:27 00h25
@ 18:27 21:42 03h15
H 21:42 22:56 01h14
* 22:56 23:17 00h21
@ 23:17 23:20 00h03
H 23:20 23:22 00h02
132 738 km; 382 km
H 23:22 00:00 00h38
  
```

GUIDA
ore 8,15
PAUSE
ore 3,18

Conducente 2

```

15/02/2017 97
? 00:00 12:17 12h17
A I /DS977TD
132 356 km
* 12:17 12:29 00h12
@ 12:29 15:36 03h07
H 15:36 16:07 00h31
@ 16:07 17:27 01h20
* 17:27 17:42 00h15
H 17:42 18:17 00h35
@ 18:17 21:22 03h15
H 21:22 22:36 01h14
* 22:36 22:57 00h21
@ 22:57 23:00 00h03
H 23:00 23:02 00h02
132 738 km; 382 km
H 23:02 00:00 00h58
  
```

GUIDA
ore 8,15
PAUSE
ore 3,08

gianini furi

7

7

casi pratici - corretto utilizzo della funzione «attività»

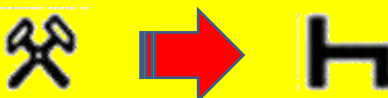


Reg. (CE) 4 febbraio 2014 n. 165/2014 - Articolo 34

5. I conducenti:

b) **azionano i dispositivi di commutazione** che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

Le principali difformità si registrano tra :



gianini furi

8

8

casi pratici - corretto utilizzo della funzione «attività»



Reg. (CE) 4 febbraio 2014 n. 165/2014 - Articolo 34

5. I conducenti:

b) **azionano i dispositivi di commutazione** che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

Si tenga presente che l'evoluzione tecnologica ha portato cambiamenti sulla posizione automatica assunta dal cronotachigrafo in assenza di impulsi. Gli apparati più vecchi attivavano la funzione «**martelletti**» i più recenti il «**lettino**».

Circolare n. 300/A/4780/20/111/20/3 del 7 luglio 2020

gianni furi

9

9

casi pratici - corretto utilizzo della funzione «attività»



Reg. (CE) 4 febbraio 2014 n. 165/2014 - Articolo 34

5. I conducenti:

b) **azionano i dispositivi di commutazione** che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

Il termine «**azionano**» deve essere inteso «**all'occorrenza**». Va da sé che tale commutazione deve avvenire solamente quanto il conducente effettivamente svolge un'attività diversa da quella che il tachigrafo propone in modo automatico.

Circolare n. 300/A/4780/20/111/20/3 del 7 luglio 2020

gianni furi

10

10

casi pratici - corretto utilizzo della funzione «attività»



Reg. (CE) 4 febbraio 2014 n. 165/2014 - Articolo 34

5. I conducenti:

b) **azionano i dispositivi di commutazione** che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

Nel nostro ordinamento **non vi è spazio per la sola presunzione** che il conducente abbia voluto trarre giovamento nell'uso o nel mancato uso del commutatore. (solitamente attività di «**carico e scarico**» con il crono posizionato sul «**lettino**» per farla apparire come «**pausa**»).

Circolare n. 300/A/4780/20/111/20/3 del 7 luglio 2020

gianni fuzzi

11

11

casi pratici - corretto utilizzo della funzione «attività»



Reg. (CE) 4 febbraio 2014 n. 165/2014 - Articolo 34

5. I conducenti:

b) **azionano i dispositivi di commutazione** che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

Solo la **totale e continua assenza** di commutazione può portare al corretto accertamento della violazione (art. 19, L. 727/78) che, fuori dall'immediatezza, o dal confronto con il DDT del viaggio in corso, **avrebbe sempre un ampio margine di discrezionalità presuntiva**.

Circolare n. 300/A/4780/20/111/20/3 del 7 luglio 2020

gianni fuzzi

12

12

casi pratici - corretto utilizzo della funzione «attività»



Reg. (CE) 4 febbraio 2014 n. 165/2014 - Articolo 34

5. I conducenti:

b) **azionano i dispositivi di commutazione** che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

In tali casi, qualora il conducente abbia commutato il dispositivo del tachigrafo sul simbolo del "lettino« per registrare le suindicate "micro interruzioni", **non potrà essere sanzionato solo presumendo** che nei periodi in questione era in disponibilità e non poteva disporre liberamente del suo tempo..

Circolare n. 300/A/4780/20/111/20/3 del 7 luglio 2020

gianni ferri

13

13

casi pratici – estrazione della carta a fine attività



Circolare n. 300/A/4683/20/111/20/3 del 3 luglio 2020

OGGETTO: Corretto uso del tachigrafo digitale nel settore dei trasporti su strada.



«Sulla base del combinato disposto delle norme suindicate e analogamente al parere espresso dalla Commissione europea, **si ritiene che il conducente abbia l'obbligo di estrarre la propria carta dall'apparecchio di controllo solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità** e, di conseguenza, non possa evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo, impedendo, così, la prosecuzione della registrazione dell'attività sulla carta lasciata inserita.»

gianni ferri

14

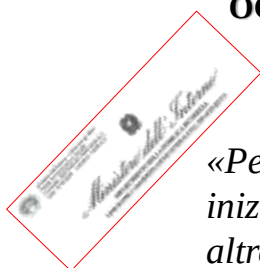
14

casi pratici – estrazione della carta a fine attività



Circolare n. 300/A/4683/20/111/20/3 del 3 luglio 2020

OGGETTO: Corretto uso del tachigrafo digitale nel settore dei trasporti su strada.



«Per quanto precede, in tutti i casi in cui il conducente debba iniziare un periodo diverso dalla guida perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo, e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, **ha la facoltà** di lasciare inserita la propria carta all'interno del tachigrafo digitale.»

gianni ferri

15

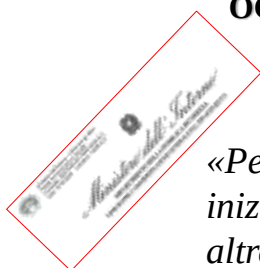
15

casi pratici – estrazione della carta a fine attività



Circolare n. 300/A/4683/20/111/20/3 del 3 luglio 2020

OGGETTO: Corretto uso del tachigrafo digitale nel settore dei trasporti su strada.



«Per quanto precede, in tutti i casi in cui il conducente debba iniziare un periodo diverso dalla guida perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo, e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, **ha la facoltà** di lasciare inserita la propria carta all'interno del tachigrafo digitale.»

Attenzione però a quanto dice l'art. 34 del Reg. 165/2014: «7. Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.»



gianni ferri

16

16

casi pratici – uso scorretto della carta



DECRETO INTERM. 19 ottobre 2021 (GU n.296 del 14-12-2021)

- 1. **Il sequestro, la confisca o il ritiro** di una carta emessa in Italia da parte delle Autorità di controllo disposti in applicazione di sanzioni amministrative o penali ovvero in attuazione di misure cautelari nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi sono comunicati alla Camera di commercio che ha emesso la carta, la quale provvede ad annotare lo stato di «confiscata» o «ritirata» in un apposito elenco. ...

giuliano forzi

17

17

casi pratici – uso scorretto della carta



DECRETO INTERM. 19 ottobre 2021 (GU n.296 del 14-12-2021)

- ... Qualora la carta sia stata rilasciata in un altro Stato membro, la stessa, **completati i procedimenti penali o amministrativi**, è inviata all'Unioncamere con evidenza dei motivi del ritiro o della sospensione, la quale provvede a notificare anche in via telematica il provvedimento all'autorità competente dello Stato membro che ha emesso la carta entro due settimane e ne garantisce la restituzione ai sensi del comma 7, dell'art. 26, del Regolamento.

giuliano forzi

18

18

casi pratici – uso scorretto della carta



DECRETO INTERM. 19 ottobre 2021 (GU n.296 del 14-12-2021)

- 2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, **è in ogni caso disposto il ritiro** immediato e l'invio alla Camera di commercio che l'ha emessa della carta tachigrafica che, in occasione di un'attività di controllo svolta dall'Autorità di controllo, è stata esibita o comunque rinvenuta quando essa risulta **danneggiata, non funzionante, denunciata come rubata o smarrita** dallo stesso conducente che l'ha esibita o nella cui disponibilità è rinvenuta.

giuliano forzi

19

19

casi pratici – uso scorretto della carta



DECRETO INTERM. 19 ottobre 2021 (GU n.296 del 14-12-2021)

- **Allo stesso modo** si procede nel caso in cui sia esibita o rinvenuta una carta tachigrafica **scaduta di validità da più di trenta giorni**, ai sensi dell'art. 3, comma 7 **ed in ogni altro caso** in cui, secondo il presente decreto ovvero secondo le disposizioni dell'art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la carta stessa non può essere detenuta ovvero utilizzata dalla persona che l'ha esibita o che comunque la detiene.

Esempio: guida con carta non propria

giuliano forzi

20

20

casi pratici – nuova deroga



Regolamento CE 561/2006 - art. 12

Rientro nel fine settimana lavorativa



giuliano ferri

21

21

casi pratici – nuova deroga



A condizione di **non compromettere la sicurezza stradale**, in **circostanze eccezionali**, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, **superando di un'ora** al massimo il periodo di guida giornaliero **e** settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare **un periodo di riposo settimanale**.

Impegno giornaliero
(riposo nelle 24 ore)



Guida giornaliera e
settimanale **(ma non
bisettimanale)**

giuliano ferri

22

22

casi pratici – nuova deroga



Alle stesse condizioni, il conducente può superare di **due ore** al massimo **il periodo di guida giornaliero e settimanale**, a condizione di aver osservato un'interruzione



di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare **un periodo di riposo settimanale regolare**.

gianni ferri

23

23

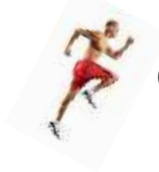
casi pratici – nuova deroga



PERO' CAPITA ANCHE QUESTO



Conducente 1 ➡ **10 ore** di guida, **56 ore** settimanali e 88 ore bisettimanali > **può derogare**



Conducente 2 ➡ **5 ore** di guida, **45 ore** settimanali e 90 ore bisettimanali > **non può derogare**

gianni ferri

24

24

casi pratici – nuova deroga



Il conducente **indica a mano** sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo, o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni **al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.**

Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di **riposo equivalente** effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo **entro la fine della terza settimana** successiva alla settimana in questione.

gianni forsi

25

25

casi pratici – nuova deroga



NO

<u>lunedì</u>	<u>martedì</u>	<u>mercoledì</u>	<u>giovedì</u>	<u>venerdì</u>	<u>sabato</u>	<u>domenica</u>
10 h	9 h	9 h	10 h + 1	9 h	Riposo settimanale	

<u>lunedì</u>	<u>martedì</u>	<u>mercoledì</u>	<u>giovedì</u>	<u>venerdì</u>	<u>sabato</u>	<u>domenica</u>
10 h	10 h + 1	9 h	Riposo settimanale		9 h	9 h

<u>lunedì</u>	<u>martedì</u>	<u>mercoledì</u>	<u>giovedì</u>	<u>venerdì</u>	<u>sabato</u>	<u>domenica</u>
10 h	9 h	9 h	9 h	10 h + 1	Riposo settimanale	

<u>venerdì</u>	<u>sabato</u>	<u>domenica</u>	<u>lunedì</u>	<u>martedì</u>	<u>mercoledì</u>	<u>giovedì</u>
10 h	9 h	9 h	9 h	10 h + 1	Riposo settimanale	10 h

SI

anche ridotto

settimanale

gianni forsi

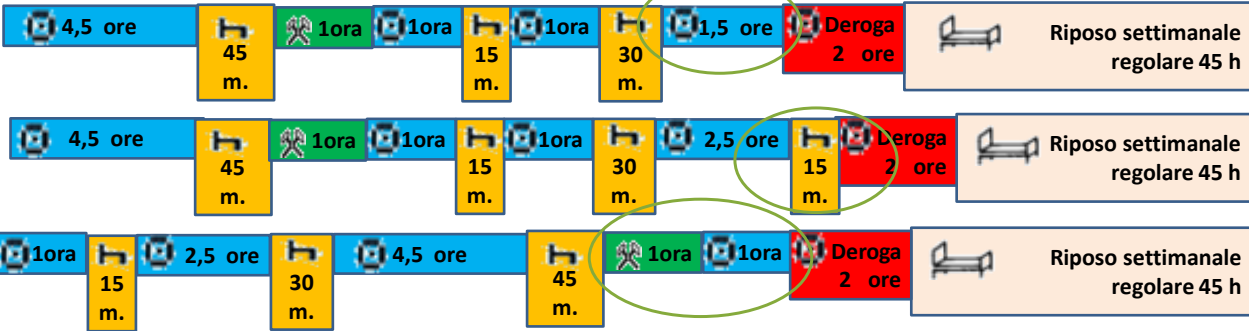
26

26

casi pratici – nuova deroga



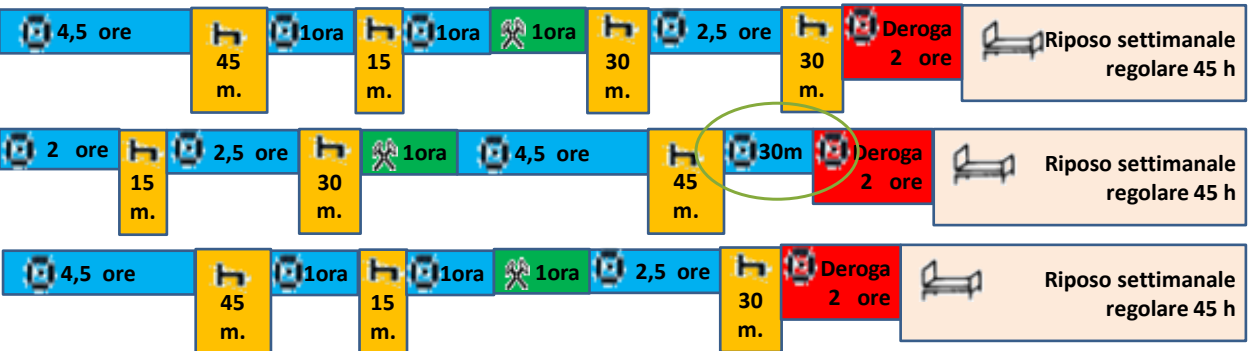
Pausa prima della deroga di 2 ore **NO**



casi pratici – nuova deroga



Pausa prima della deroga di 2 ore **OK**



casi pratici – Funzioni tachigrafiche particolari



gianni forri

29

29

casi pratici – Funzioni tachigrafiche particolari



Traghetto o treno

**REGOLE SULL'IMBARCO
SENZA INTERROMPERE
IL RIPOSO**



M	Immissione manuale
OUT	Apparecchio di controllo non necessario in questo paese
⚓	Attraversamento mediante traghetto, viaggio su treno
24h	giornalmente
→	da o fino a
I	ogni settimana
II	due settimane
⌚	Ritardo

gianni forri

30

30

casi pratici – Funzioni tachigrafiche particolari



Traghetto o treno

modifiche all'art. 9

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. ...

Quindi il riposo giornaliero ridotto rimane escluso

giuliano forsi

31

31

casi pratici – Funzioni tachigrafiche particolari



Traghetto o treno

modifiche all'art. 9

1. ... Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanale regolari, la suddetta deroga si applica alle tratte effettuate in nave traghetto o su convoglio ferroviario soltanto se:

- a) la durata prevista della tratta è pari a otto o più ore; e
- b) il conducente ha accesso a una cabina letto nella nave traghetto o sul convoglio ferroviario.

giuliano forsi

32

32

casi pratici – Funzioni tachigrafiche particolari



Traghetto o treno

Nel cronotachigrafo digitale devono utilizzare l'apposito pittogramma dal menù

Massimo 1 ora totale



gianni ferri

casi pratici – Funzioni tachigrafiche particolari



Traghetto o treno

Interruzioni : Max 2 (durata totale fino a 1 ora) - Riposo Totale : Almeno 11 ore



Interruzione-1 + Interruzione-2 = 20 min + 26 min = **46 min**
Riposo-1 + Riposo-2 + Riposo-3 = 02:05 + 07:48 + 01:30 = **11 ore 23 min**

gianni ferri

casi pratici – Funzioni tachigrafiche particolari



La somma dei periodi di «imbarco e sbarco» non deve superare **1h**

giuliano forni

35

35

casi pratici – Funzioni tachigrafiche particolari



Periodi di PAUSA – Due Autisti

Multipresenza

si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti.

Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è **facoltativa**, ma per il resto del periodo è obbligatoria;

Art. 4 lett. o) Reg 561/2006 CE

giuliano forni

36

36

casi pratici – Funzioni tachigrafiche particolari



Multipresenza

Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.

Art. 7 Reg 561/2006 CE

gianni forri

37

37

casi pratici – Funzioni tachigrafiche particolari



Driver A



Driver B

La pausa di 45 minuti si considera assorbita all'interno dei periodi di disponibilità, benché il veicolo sia in movimento, a condizione che il secondo conducente non debba coadiuvare il collega alla guida.

gianni forri

38

38

casi pratici – riposo settimanale



Regolamento CE 561/2006



gianni forzi

39

39

casi pratici – riposo settimanale



Nuovo art. 8
Reg 561/2006



8. I periodi di **riposo settimanale regolari** e i periodi di **riposo settimanale superiori a 45 ore** effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti **non si effettuano a bordo del veicolo**, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici.

gianni forzi

40

40

casi pratici – riposo settimanale



Nuovo art. 8
Reg 561/2006



In Europa mancano 100.000 stalli per il parcheggio notturno dei veicoli pesanti e solo 7.000 dei 300.000 posti disponibili, risultano ubicati in aree di parcheggio certificabili come attrezzate e sicure.

gianni forri

41

41

casi pratici – riposo settimanale



Nuovo art. 8
Reg 561/2006



La Commissione europea ha adottato un Regolamento Delegato, (2022/2055), che oltre a sostenere ulteriormente lo sviluppo di una rete di aree di parcheggio sicure in tutta l'UE, mira a migliorare le condizioni di riposo dei conducenti e a proteggerli dalla violenza e dalla criminalità del carico.

gianni forri

42

42

casi pratici – riposo settimanale



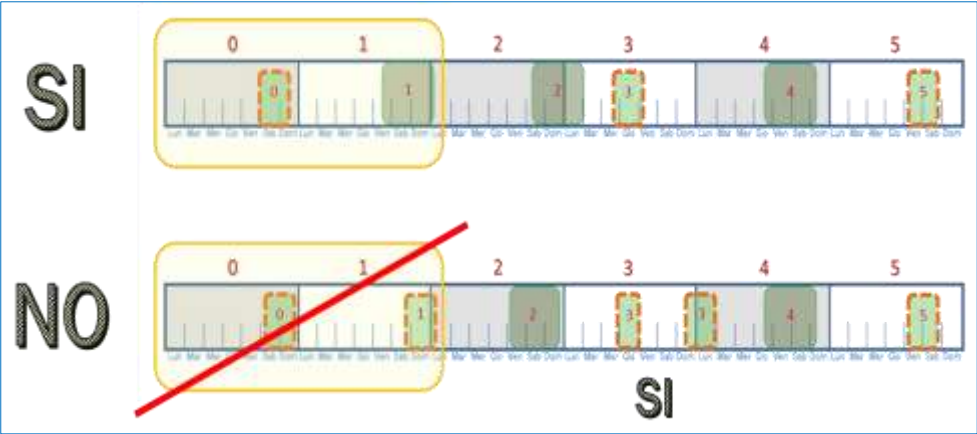
	SI	SI	NO	SI
Settimana 1	Regolare	Regolare	Regolare	Regolare
Settimana 2	Regolare	Ridotto	Regolare	Ridotto Ridotto
Settimana 3	Regolare	Regolare	Ridotto	Regolare
Settimana 4	Regolare	Ridotto	Ridotto	Ridotto

gianni ferri

43

43

casi pratici – riposo settimanale



gianni ferri

44

44

casi pratici – riposo settimanale



gianni forri

45

45

casi pratici – riposo settimanale



Trasporti internazionali

In deroga al primo comma, il conducente che effettua **trasporti internazionali di merci** può, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, effettuare **due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi**, a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, egli effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due sono periodi di riposo settimanale regolari.



Ai fini del presente paragrafo, si considera che il conducente effettui trasporti internazionali **se inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro** di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente.

gianni forri

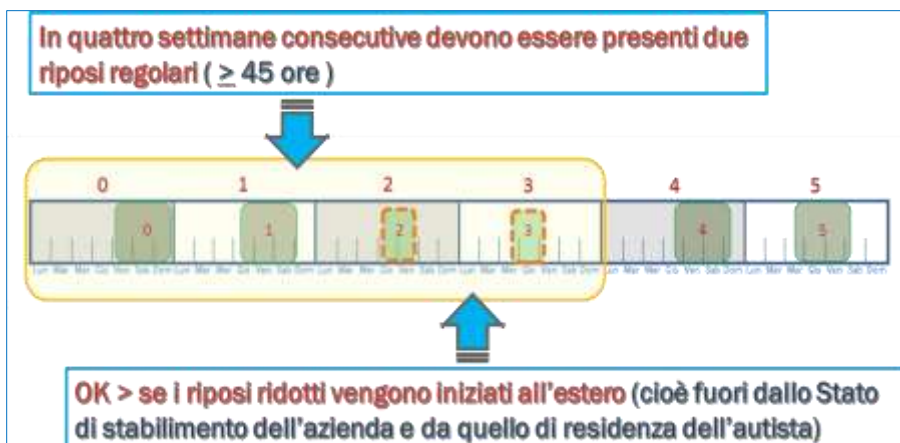
46

46

casi pratici – riposo settimanale



Trasporti internazionali



gianni forri

47

47

casi pratici – riposo settimanale



Trasporti internazionali

6 ter. Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Laddove siano stati effettuati consecutivamente **due periodi di riposo settimanale ridotti** a norma del paragrafo 6, terzo comma, **il successivo** periodo di riposo settimanale **è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione** dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti.

gianni forri

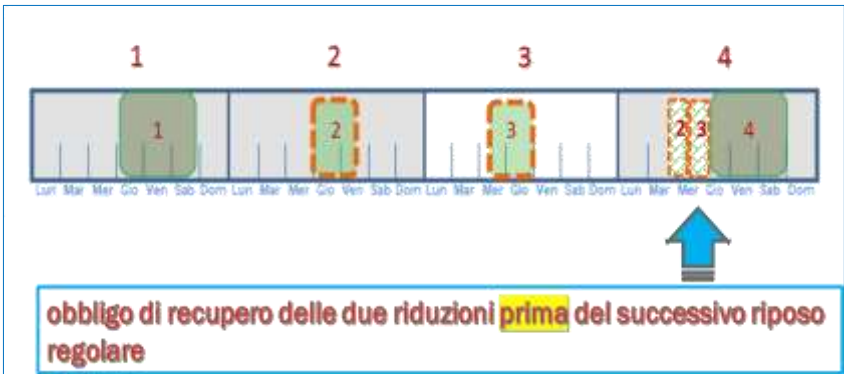
48

48

casi pratici – riposo settimanale



Trasporti internazionali



gianni forri

49

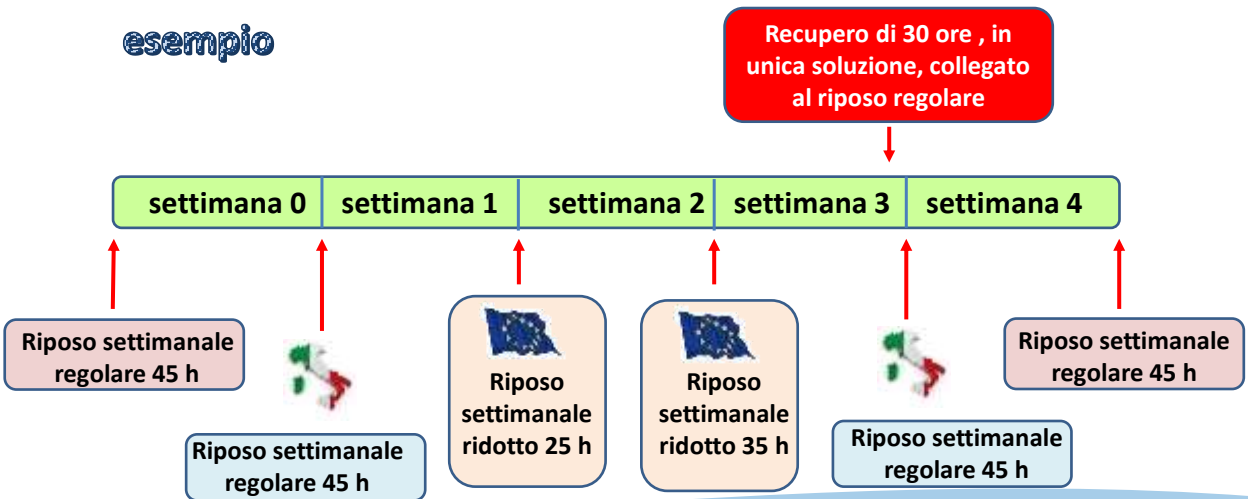
49

casi pratici – riposo settimanale



Trasporti internazionali

esempio



gianni forri

50

50

casi pratici – registrazioni manuali



Regolamento CE 165/2014

Art. 34. Quando i conducenti **si allontanano dal veicolo** e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii) , iii)  e iv)  :

- a) se il veicolo è munito di **tachigrafo analogico**, sono inseriti **sul foglio di registrazione**, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione; oppure
- b) se il veicolo è munito di **tachigrafo digitale**, sono inseriti **sulla carta del conducente** mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo.

gianni forri

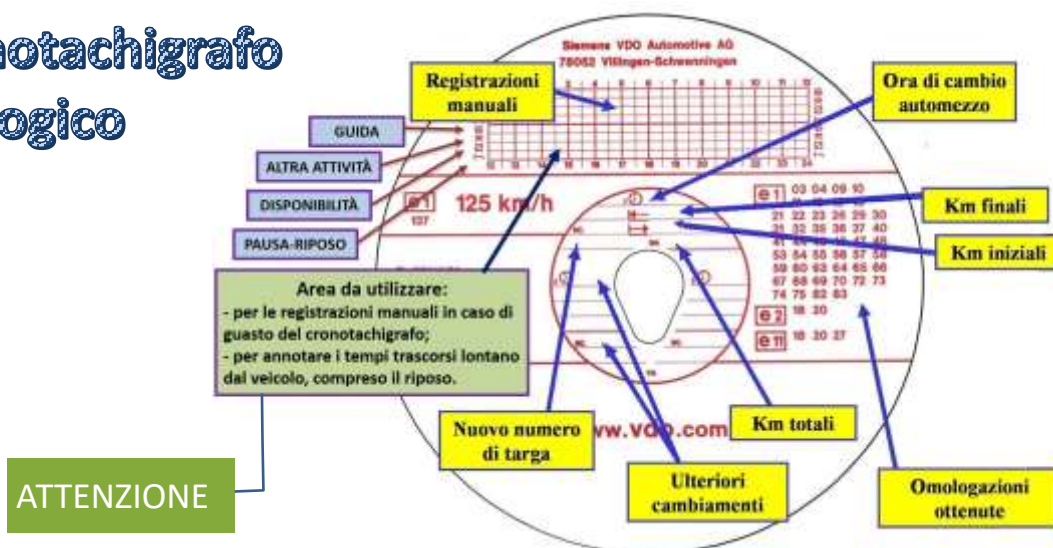
51

51

casi pratici – registrazioni manuali



Cronotachigrafo analogico

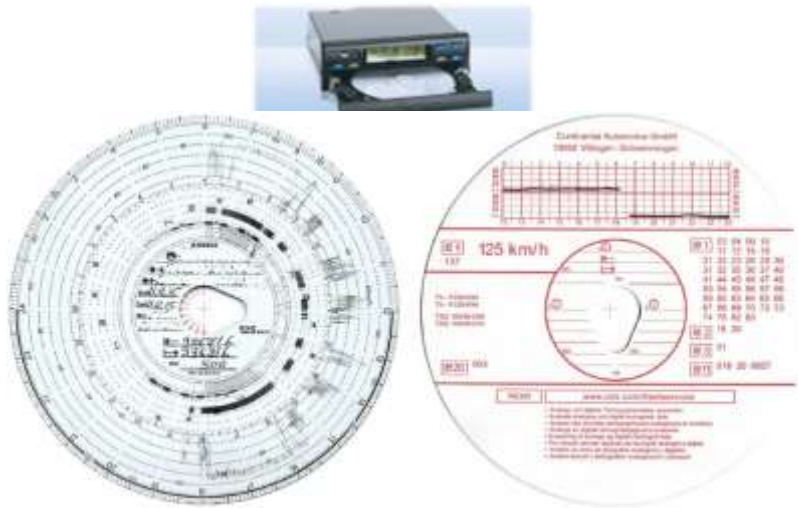


gianni forri

52

52

casi pratici – registrazioni manuali



gianni ferri

53

53

casi pratici – registrazioni manuali



Memorizzazione Manuale Attività



? tempo sconosciuto)

17.01.2010 10:44	0
26.01.2010 188	
00:00 07:13 07h13	
BP4280N	
235 641 km	
h 07:13 07:26 00h13	
h 07:26 08:02 00h36	
h 08:02 08:10 00h08	
h 08:10 08:43 00h33	
h 08:43 08:53 00h10	
h 08:53 08:54 00h01	
h 08:54 09:11 00h17	
h 09:11 09:14 00h03	
h 09:14 09:15 00h01	
h 09:15 09:17 00h02	
h 09:17 10:45 01h28	
h 10:45 11:20 00h35	
h 11:20 11:25 00h05	
h 11:25 12:31 01h06	*
h 12:31 12:34 00h03	
h 12:34 13:41 01h07	*
h 13:41 15:13 01h32	
h 15:13 15:17 00h04	
h 15:17 15:19 00h02	
h 15:19 16:05 00h46	
h 16:05 16:14 00h09	
h 16:14 16:48 00h34	
h 16:48 18:03 01h15	
235 976 km; 335 km	
18:03 19:00 05h57	

NO

gianni ferri

54

54

casi pratici – registrazioni manuali

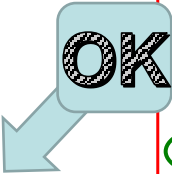


Memorizzazione Manuale Attività



(☐ tempo sconosciuto)

A condizione, se lascia la carta inserita, che registri la fine turno e l’inizio turno



T01 / - 0 0 0 4 5 0 3	
T 10.01.2009	

23.01.2009 14	

# / - 0079TP	
185 km	
h 00:00	04:15 04h15
h 06:16	04:16 00h01
h 04:16	04:23 00h07
h 04:23	04:34 00h11
h 04:34	05:23 00h49
h 05:23	05:25 00h02
h 05:25	05:34 00h09

08.01.2018 620	

h 00:00	06h35

# 1 / FB0388B	
107 424 km	
h 06:35	00h03
h 06:38	01h02
h 07:40	00h12
h 07:52	00h03
h 07:55	00h02
h 07:57	00h09

gianni ferri

55

55

casi pratici – registrazioni manuali



Memorizzazione Manuale Attività



(☐ tempo sconosciuto)

Ha registrato regolarmente inizio e fine turno ma non ha inserito il riposo



o 13:37	13:43	00h06
h 13:43	13:46	00h03
o 13:46	16:03	02h17
286 157 km;		447 km

? 16:03	00:00	07h57

h 04:00	I	
h 16:00	I	
285 710 km		
h 08:12	447 km	
h 00h03	00h00	
h 03h46	11h59	
oo 00h00		

1 02.02.2016 08:31		
(8) 00h02		



gianni ferri

56

56

casi pratici – Cronotachigrafo digitale «intelligente»



4. Entro tre anni dalla fine dell'anno di entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11, secondo comma, (cioè dal 31.12.2022) le categorie di veicoli seguenti (tutte) operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione sono dotati del tachigrafo intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento:



posizione del veicolo

Diagnosi precoce remota

sistemi di trasporto intelligenti

gianni ferri

57

57

casi pratici – Cronotachigrafo digitale «intelligente»



Articolo 9 - Diagnosi precoce remota di eventuale manomissione o uso improprio



1. Al fine di agevolare i controlli su strada mirati da parte delle autorità di controllo competenti, i tachigrafi installati sui veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l'entrata in vigore delle norme dettagliate di cui all'articolo 11 possono comunicare con tali autorità mentre il veicolo è in movimento.

gianni ferri

58

58

casi pratici – Cronotachigrafo digitale «intelligente»



Regolamenti n. 2016/799 e 2018/502

Interrogazione dal lato della strada tramite interfacce DSRC 5,8 GHz

4.1.2 Profilo 1a: con un lettore della comunicazione remota a fini di diagnosi precoce sorretto e puntato manualmente o posizionato su un cavalletto a lato della strada e puntato. In questo caso d'impiego, l'agente delle autorità di controllo competenti è posizionato a lato della strada e punta un REDCR, che regge in mano o che è montato su un cavalletto o su un sostegno simile, dal ciglio della strada al centro del parabrezza del veicolo bersaglio.



gianni ferri

59

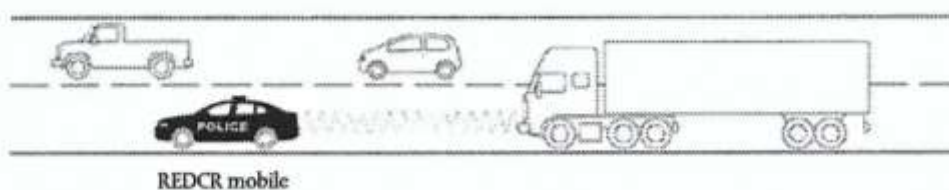
59

casi pratici – Cronotachigrafo digitale «intelligente»



Interrogazione da un veicolo tramite interfacce DSRC 5,8 GHz

4.1.3 Profilo 1b: con un lettore della comunicazione remota a fini di diagnosi precoce (REDCR) montato sul veicolo e puntato. In questo caso d'impiego, l'agente delle autorità di controllo competenti si trova su un veicolo in movimento e punta un REDCR portatile, che regge in mano, dal veicolo al centro del parabrezza del veicolo bersaglio oppure il REDCR è montato nel o sul veicolo in modo da puntare verso il centro del parabrezza del veicolo bersaglio quando il veicolo in cui si trova il lettore della comunicazione remota a fini di diagnosi precoce è in una particolare posizione rispetto al veicolo bersaglio, ad esempio direttamente davanti ad esso in un flusso di traffico.



gianni ferri

60

60

casi pratici – Cronotachigrafo digitale «intelligente»



Regolamenti n. 165/2014 e 2020/1054

Art. 8 - Registrazione della posizione del veicolo

1. Per agevolare la verifica del rispetto della legislazione applicabile, la posizione del veicolo **è registrata automaticamente nei punti seguenti**, ovvero nel punto ad essi maggiormente prossimo in cui sia disponibile il segnale satellitare:

- il luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero;
- **ogni volta che il veicolo attraversa la frontiera di uno Stato membro;** (obbligatorio dal **2.2.2022** per tutti)
- **ogni volta che il veicolo effettua operazioni di carico o di scarico;**
- il luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida;
- il luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero.

gianni ferri

61

61

casi pratici – Cronotachigrafo digitale «intelligente»



Confronto tra le STAMPE

GEN 1

```

km; km
-----Σ-----
04:16 I
43 427 km
01h59 km
* 00h49 00h00
h 10h28 ? 00h00
00 00h00
-----!x-----
!01 10.02.2021 14:33
!04 ( 1) 00h01
-----!x-----
!01 09.02.2021 17:55
!04 ( 1) 00h00
-----!x-----
!01 08.02.2021 15:49
!04 ( 11) 00h00
-----!x-----
!01 08.02.2021 15:49
!04 ( 10) 00h00
-----!x-----

```

GEN 2

```

km; km
-----Σ-----
04:16 I
lon + 10°13.8'
lat + 44°50.3'
04:19
43 427 km
01h59 km
* 00h49 00h00
h 10h28 ? 00h00
00 00h00
-----!x-----
!01 10.02.2021 14:33
!04 ( 1) 00h01
-----!x-----
!01 09.02.2021 17:55
!04 ( 1) 00h00
-----!x-----
!01 08.02.2021 15:49
!04 ( 10) 00h00
-----!x-----

```

gianni ferri

62

62

casi pratici – documentazione da esibire



Dal 1° gennaio 2008, i conducenti devono esibire i documenti cronografici della giornata in corso e i **28 giorni** precedenti.



GIORNI non DISCHI

56 giorni
a decorrere dal
31 dicembre 2024

gianni ferri

63

63

casi pratici – Sanzioni – art. 174 C.d.S.



14. **L'impresa** che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 333,00** a euro 1.331,00 **per ciascun dipendente** cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

gianni ferri

64

64

casi pratici – Sanzioni – art. 174 C.d.S.



Cassazione civile - sez. II - ordinanza n. 10327 del 29 maggio 2020

Ne discende, in primo luogo, che sono fuori fuoco le considerazioni del giudice di merito a proposito delle modalità di rispetto dei tempi di riposo, certamente differenziati in relazione al viaggio, **ma estranei all'ambito applicativo del comma 14** (essi costituendo oggetto delle previsioni dei commi dal 4 all'8 e destinate ad essere autonomamente sanzionate, ove ricorrenti).

In secondo luogo, coglie nel segno il rilievo del ricorrente, secondo il quale, poiché **il comma 14 sanziona un deficit organizzativo**, è ragionevole che il legislatore abbia deciso di sanzionare unitariamente la condotta, semmai differenziandola, per il differente disvalore che essa assume **in relazione alla pluralità dei lavoratori coinvolti**, esclusivamente con riguardo al numero dei conducenti.

Quindi no ad un verbale per ogni violazione

gianni forri

65

65

casi pratici – Art. 19 – legge 727/78



Sentenza della Corte di Giustizia U.E. (X Sezione) del 24 marzo 2021

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione - Italia)
– Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze / MI (C-870/19), TB (C-871/19)

► Dispositivo

L'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 **devono essere interpretati nel senso che**, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei **fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni** di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo **sono tenute a constatare un'infrazione unica** in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione.

gianni forri

66

66

casi pratici – Art. 19 – legge 727/78



legge 5 agosto 2022 n. 108 conversione DL. 16 giugno 2022, n. 68
Inserimento dell'art. 198-bis C.d.S.

Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni.

1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.

gianni forsi

67

67

casi pratici – Art. 19 – legge 727/78



legge 5 agosto 2022 n. 108 conversione DL. 16 giugno 2022, n. 68
Inserimento dell'art. 198-bis C.d.S.

Circolare 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 del 7 settembre 2022

Con l'art. 198-bis cds il legislatore ha inteso introdurre un correttivo all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni in presenza di ripetute violazioni riguardanti alcune norme tecniche o amministrative che disciplinano le condizioni per l'immissione in circolazione dei veicoli (revisione, assicurazione, ecc.). La norma, infatti, prevede strumenti idonei ad evitare che, a seguito dell'accertamento di più violazioni non comportamentali commesse nello stesso giorno o in giorni diversi, effettuato soprattutto attraverso l'impiego di dispositivi di controllo remoto e in assenza di contestazione immediata, il trasgressore possa essere oggetto di più sanzioni.

gianni forsi

68

68

casi pratici – Art. 19 – legge 727/78



legge 5 agosto 2022 n. 108 conversione DL. 16 giugno 2022, n. 68
Inserimento dell'art. 198-bis C.d.S.

Circolare 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 del 7 settembre 2022

In presenza di determinate condizioni, infatti, la norma considera come un unico illecito amministrativo tutte le violazioni dello stesso tipo, concernenti la mancanza di requisiti tecnici o amministrativi per la circolazione di un veicolo, anche se commessi in tempi diversi, **applicando un'unica sanzione pecuniaria di importo pari al triplo** di quella prevista per la violazione oggetto di assorbimento.

gianni forzi

69

69

casi pratici – Art. 179 C.d.S.



alterazione fraudolenta
del funzionamento del cronotachigrafo



Rapporto tra l'art. 179, comma 2 C.d.S. e l' art. 437 C.P.

gianni forzi

70

70

casi pratici – Art. 179 C.d.S.



Cassazione Penale Sez. 1 - 2.05.2019 n. 18221

Rapporto tra l'art. 179, comma 2 C.d.S. e l' art. 437 C.P.

Ne consegue che, in ogni caso in cui l'alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente **eseguita dal conducente** del mezzo per ragioni non riconducibili all'esercizio dell'attività di impresa, dovrà ritenersi integrata la fattispecie di **illecito amministrativo di cui all'art. 179** del Codice della strada, con conseguente esclusione, secondo quanto previsto dall'art. 9 legge n.689 del 1981, dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 437 cod. pen.. Viceversa, ove la **violazione sia stata commessa, direttamente dal datore di lavoro**, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell'attività di impresa, appare del tutto **coerente con la ratio del delitto previsto dall'art. 437 cod. pen.** configurare tale fattispecie incriminatrice.

gianni forsi

71

71

casi pratici – pacchetto mobilità



Regolamento CE 21/10/2009 n. 1072

Modificato dal REG. (UE) 2020/1055 del 15 luglio 2020 in vigore dal 21 febbraio 2022

Definizione di «TRASPORTO INTERNAZIONALE»:

- a) gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d'arrivo siano situati in **due Stati membri diversi**, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
- b) gli spostamenti dei veicoli a carico **da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa**, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
- c) gli spostamenti dei veicoli a carico **tra paesi terzi**, con transito nel territorio di uno o più Stati membri;
- d) **gli spostamenti a vuoto** relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c);

gianni forsi

72

72

casi pratici – pacchetto mobilità



Modificato dal REG. (UE) 2020/1055 del 15 luglio 2020 in vigore dal 21 febbraio 2022

«TRASPORTO INTERNAZIONALE»:

Esenzioni

c-bis) dal 21 maggio 2022: trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le **2,5 tonnellate**.



gianni ferri

73

73

casi pratici – pacchetto mobilità



Regolamento CE 21/10/2009 n. 1072

TRASPORTO INTERNAZIONALE



Un trasportatore dalla Spagna, attraverso, la Francia, viene a scaricare in Italia.

Ricarica e, attraverso l'Austria, va a scaricare in Germania.

(ipotesi a) del Reg. 1072/2009)

gianni ferri

74

74

casi pratici – pacchetto mobilità



Regolamento CE 21/10/2009 n. 1072

Modificato dal REG. (UE) 2020/1055 del 15 luglio 2020 in vigore dal 21 febbraio 2022

Definizione di «TRASPORTO DI CABOTAGGIO»:

trasporti **nazionali** di merci effettuati per **conto terzi**, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante.

TRASPORTO DI CABOTAGGIO - nuova limitazione:

2 bis. Ai trasportatori non è consentito effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell'arco di **quattro giorni** dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione.

gianni ferri

75

75

casi pratici – pacchetto mobilità



TRASPORTO DI CABOTAGGIO



Un trasportatore dalla Francia,
viene a scaricare in Italia a
Milano. (internazionale)
Carica materiale da consegnare
a Roma. **(cabotaggio)**
Ricarica per ritornare in
Francia. (internazionale)

gianni ferri

76

76

casi pratici – pacchetto mobilità



INDICAZIONI COMUNITARIE circolare del Ministero dell'Interno n. 12963 del 19 aprile 2022

Tutte le merci trasportate nel corso del trasporto in entrata che precede il trasporto di cabotaggio devono essere state consegnate per iniziare a effettuare tali operazioni di cabotaggio. **Nel caso in cui il trasporto in arrivo consista in più spedizioni, il cabotaggio può iniziare solo dopo la consegna di tutte le spedizioni.**

La precedente operazione internazionale caricata deve pertanto essere completamente scaricata, per consentire i trasporti di cabotaggio nello Stato membro ospitante.

Il cabotaggio può iniziare immediatamente dopo l'ultimo scarico delle merci trasportate nel trasporto internazionale, **anche il giorno dello scarico.**

gianni forzi

77

77

casi pratici – pacchetto mobilità



INDICAZIONI COMUNITARIE circolare del Ministero dell'Interno n. 12963 del 19 aprile 2022

Entro il periodo di sette giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, possono essere effettuati fino a 3 trasporti di cabotaggio al massimo. Un trasportatore può decidere di effettuare uno, due o tre trasporti di cabotaggio in Stati membri diversi da quello del trasporto internazionale in entrata. I trasportatori possono quindi effettuare il cabotaggio in un solo Stato membro o in uno o più Stati membri, **ma solo un cabotaggio in ciascuno Stato membro che non è lo Stato membro del trasporto internazionale in entrata.**

gianni forzi

78

78

casi pratici – pacchetto mobilità



INDICAZIONI COMUNITARIE circolare del Ministero dell'Interno n. 12963 del 19 aprile 2022

Quando i container vuoti, i pallet o gli imballaggi, **di proprietà del vettore**, sono trasportati senza copertura di una lettera di vettura o di qualsiasi altro contratto di trasporto, **tale trasporto non dovrebbe rappresentare un trasporto di cabotaggio.**

gianni ferri

79

79

casi pratici – pacchetto mobilità



INDICAZIONI COMUNITARIE circolare del Ministero dell'Interno n. 12963 del 19 aprile 2022

Secondo le norme dell'UE sul calcolo dei periodi, delle date e dei termini, (**Regolamento CEE n. 1182/71 del 3 giugno 1971**) se l'ultimo giorno di un periodo espresso in giorni è un giorno festivo, una domenica o un sabato, **il periodo termina con la scadenza dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo.**

Inoltre, ogni periodo di due giorni o più comprende almeno due giorni lavorativi.

gianni ferri

80

80

casi pratici – pacchetto mobilità



INDICAZIONI COMUNITARIE circolare del Ministero dell'Interno n. 12963 del 19 aprile 2022

I "giorni" contenuti nel regolamento si riferiscono ai **giorni di calendario** e non solo a un periodo di 24 ore. Pertanto, il periodo complessivo di 7 giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, **decorre dalle ore 0h00 del giorno successivo all'esecuzione del trasporto internazionale in entrata.**

Di conseguenza, il trasporto di cabotaggio deve terminare al più tardi alle 23,59 del settimo giorno.

gianni forri

81

81

casi pratici – pacchetto mobilità



INDICAZIONI COMUNITARIE circolare del Ministero dell'Interno n. 12963 del 19 aprile 2022

Di conseguenza, se, dopo aver effettuato un trasporto internazionale verso uno Stato membro, un trasportatore entra in Italia di giovedì, il periodo di tre giorni previsto all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1072/2009 inizia alle ore 00h00 di venerdì e termina alle 23,59 di domenica. Ma poiché l'ultimo giorno di tale periodo è una domenica, si considera che il periodo termina alle 23h59 del giorno lavorativo successivo, vale a dire il lunedì.

gianni forri

82

82

casi pratici – pacchetto mobilità



INDICAZIONI COMUNITARIE circolare del Ministero dell'Interno n. 12963 del 19 aprile 2022

Ed ancora, se, dopo aver effettuato un trasporto internazionale verso uno Stato membro, un trasportatore entra in Italia di martedì, ma il venerdì è un giorno festivo nazionale, lo stesso periodo di tre giorni previsto all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma termina alle 23h59 del giorno lavorativo successivo, ossia lunedì.

gianni forzi

83

83

casi pratici – pacchetto mobilità



INDICAZIONI COMUNITARIE circolare del Ministero dell'Interno n. 12963 del 19 aprile 2022

(RAFFRADDAMENTO) A titolo di esempio, se un trasportatore effettua un trasporto di cabotaggio in Italia a seguito di un trasporto internazionale effettua un altro trasporto di cabotaggio in Francia, non può effettuare un trasporto di cabotaggio in Italia entro quattro giorni dalla fine del suo trasporto di cabotaggio fatto in Italia. (Il periodo di raffreddamento inizia dalla fine del trasporto di cabotaggio precedente l'uscita dallo Stato membro interessato)

gianni forzi

84

84

casi pratici – pacchetto mobilità



Un trasportatore **non è autorizzato ad effettuare trasporti di cabotaggio** con lo stesso veicolo nello stesso Stato membro entro **quattro giorni** dalla fine del suo trasporto di cabotaggio in tale Stato membro. *(articolo 8, paragrafo 2-bis)*

Lun.	Mart.	Merc.	Gio.	Ven.	Sabato	Dom.	Lun.	Mart.	Merc.	Gio.	Ven.
Cabot.	X	X	X	X	Cabot.						
	Cabot.	X	X	X	X	X	X	Cabot.			
		Cabot.	X	X	X	X	X	Cabot.			
		Cabot.	festivo	X	X	X	X	Cabot.			
			Cabot.	X	X	X	X	Cabot.			
			Cabot.	festivo	X	X	X	X	Cabot.		
				Cabot.	X	X	X	X	Cabot.		
				Cabot.	X	X	festivo	X	X	Cabot.	
					Cabot.	X	X	X	X	Cabot.	
						Cabot.	X	X	X	X	Cabot.

gianni forzi

85

85

casi pratici – pacchetto mobilità



Ogni trasporto di cabotaggio effettuato in uno Stato membro diverso da quello del trasporto internazionale in entrata deve essere effettuato **entro 3 giorni dall'ingresso a vuoto** del trasportatore in tale Stato membro. *(articolo 8, paragrafo 2, secondo comma)*

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì
Entrata	X	X	Max Cab.						
	Entrata	X	X	Max Cab.					
	Entrata	X	X	festivo	X	X	Max Cab.		
	Entrata	festivo	X	Max Cab.					
		Entrata	X	X	X	X	Max Cab.		
		Entrata	festivo	X	X	X	Max Cab.		
			Entrata	X	X	X	Max Cab.		
				Entrata	X	X	X	Max Cab.	
					Entrata	X	X	Max Cab.	
						Entrata	X	X	Max Cab.

gianni forzi

86

86

Eccedenza di massa



Modifiche all'art. 167 C.d.S. introdotte dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108, in sede di conversione del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68.

Circolare n. 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 del 7 settembre 2022

gianni ferri

87

87

Eccedenza di massa



PRIMA

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

ADESSO

1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

gianni ferri

88

88

Eccedenza di massa



PRIMA

- a) da euro 42,00 a euro 173,00, se l'eccedenza non supera 1 t;
- b) da euro 87,00 a euro 344,00, se l'eccedenza non supera le 2 t;
- c) da euro 173,00 a euro 694,00, se l'eccedenza non supera le 3 t;
- d) da euro 430,00 a euro 1.731,00, se l'eccedenza supera le 3 t.

ADESSO

- a) da euro 42,00 a euro 173,00, se l'eccedenza non supera 1 t;
- b) da euro 87,00 a euro **345,00**, se l'eccedenza non supera le 2 t;
- c) da euro 173,00 a euro **695,00**, se l'eccedenza non supera le 3 t;
- d) da euro **431,00** a euro **1.734,00**, se l'eccedenza supera le 3 t.

gianni forri

89

89

Eccedenza di massa



PRIMA

Es: autocarro a tre assi con m.c.p.c. 26 t.
 $26 \text{ t.} + 5\% = 27,3 \text{ t.}$
 pesava 27,4 t.
 sanzione comma 2, lett. a)

ADESSO

Es: autocarro a tre assi con m.c.p.c. 26 t.
 pesa 27,4 t.
 $27,4 - 5\% = 1,37 \text{ t.}$
 Arrotondamento comma 8 $> 1,4 \text{ t.}$
 $27,4 - 1,4 = 26 \text{ t.}$
 Nessuna sanzione

gianni forri

90

90

Eccedenza di massa



PRIMA

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il **dieci, venti, trenta per cento**, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.

ADESSO

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l'eccedenza non superi rispettivamente **il 5, il 15, il 25** per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva.

giuliano forri

91

91

Eccedenza di massa



PRIMA

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del **15 per cento** quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.

ADESSO

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del **10 per cento** quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.

giuliano forri

92

92

Eccedenza di massa

PRIMA

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.

ADESSO

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore.

giuliano forri

93

93

Eccedenza di massa

PRIMA

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al **dieci per cento** della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

ADESSO

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al **cinque per cento** della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

L'art. 202, comma 2-bis non è cambiato. Quindi obbligo di pagamento > 10%

giuliano forri

94

94

Eccedenza di massa



PRIMA

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo **fra il 20 per cento e 10 per cento** più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità

ADESSO

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari **al 5 per cento** più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

giuliano forri

95

95

Eccedenza di massa



PRIMA

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione.

ADESSO

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.

giuliano forri

96

96

Eccedenza di massa



PRIMA

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

ADESSO

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

giuliano forzi

97

97

Eccedenza di massa



Circolare n. 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 del 7 settembre 2022
Rispetto alla precedente formulazione della norma, ai fini del calcolo della massa di un veicolo, non dovrà più essere applicata la franchigia del 5% rispetto al peso massimo autorizzato nella carta di circolazione, ma una tolleranza rispetto alla misurazione eseguita con uno strumento di pesatura.

giuliano forzi

98

98

Eccedenza di massa



Circolare n. 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 del 7 settembre 2022
 Sebbene tale nuova formulazione faccia riferimento alla verifica della massa eseguita attraverso strumenti di misurazione (pese statiche o dinamiche), si ritiene che il principio debba essere applicato anche in caso di accertamento della massa attraverso la verifica dei documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. In considerazione dell'espresso richiamo del comma 12 contenuto nel comma 1-bis, anche in tali casi, dovrà essere applicata una tolleranza del 5% al valore rilevato dalla lettura dei predetti documenti.

gianni forsi

99

99

Eccedenza di massa



Circolare n. 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 del 7 settembre 2022
 Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, pertanto, la tolleranza suindicata dovrà essere applicata sul peso rilevato.

In fase di controllo si osserverà la seguente procedura:

- 1) si rileva il peso attraverso la pesa o la documentazione di accompagnamento del carico;
- 2) si applica la tolleranza del 5% o del 10% a seconda dei casi;
- 3) si ottiene il peso complessivo sul quale calcolare l'eccedenza;
- 4) si applica la sanzione sulla base dell'eccedenza rilevata (ai sensi dei commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis).

ARROTONDAMENTO ?

gianni forsi

100

100



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

ferri.g.m@virgilio.it

gianni ferri

101